

# DECRETO FLUSSI 2020 – DPCM 7.07.2020

a cura del Dipartimento immigrazione della CGIL Lombardia – aggiornata al 13.10.2020

Sulla Gazzetta Ufficiale del 12.10.2020 è stato pubblicato il [D.P.C.M. del 7 luglio 2020](#) concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2020. Il decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 30.850 unità, dei quali 18.000 riservati agli ingressi per motivi di lavoro stagionale. 12.850 sono invece le quote riservate agli ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e autonomo e alle conversioni dei permessi di soggiorno.

Nel Decreto flussi di quest'anno ci sono due novità di rilievo:

- al fine di prevenire forme di intermediazione illecita, a titolo di sperimentazione, nell'ambito della quota complessiva di 18.000 unità per lavoro stagionale, 6.000 ingressi sono riservati ai lavoratori impiegati nel settore agricolo, le cui domande di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro indicate nel decreto: Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagr e Alleanza delle cooperative (che comprende Lega cooperative e Confcooperative);
- 6.000 quote sono invece riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero per cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia.

## LA DOMANDA

A partire dalle ore 9,00 del 13 ottobre 2020, all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it> sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda che dovranno essere trasmessi esclusivamente per via telematica.

Le domande potranno essere inviate a partire:

- **dalle ore 9,00 del 22 ottobre 2020** per l'assunzione di lavoratori non stagionali, per i lavoratori autonomi e per le conversioni dei permessi di soggiorno; rientrano tra queste domande anche quelle per i lavoratori non stagionali nel settore dell'autotrasporto, dell'edilizia, del turistico-alberghiero relative ai cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia; per i cittadini, invece, di quei Paesi il cui accordo di cooperazione in materia migratoria non è ancora in vigore, le domande potranno essere trasmesse solo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale (12.10.2020);
- **dalle ore 9,00 del 27 ottobre 2020** per l'assunzione di lavoratori stagionali.

**Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2020** e saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione. Per la compilazione e l'inoltro telematico delle domande è necessario essere in possesso di un'identità SPID.

La [circolare interministeriale dell'8.10.2020](#) fornisce – tra l'altro - alcuni importanti chiarimenti in merito:

- alle istanze per lavoro subordinato non stagionale nel settore autotrasporti merci per conto terzi;
- alle istanze per gli ingressi di lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (art. 23 TUI);
- ai requisiti necessari per la conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato;
- alle conversioni in lavoro autonomo del permesso di soggiorno rilasciato per studio, tirocinio e/o formazione professionale e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell'UE, con particolare riguardo ai rapporti di collaborazione e ai contratti a progetto.

## **RIPARTIZIONE DELLE QUOTE**

**La quota complessiva di lavoratori ammessi in Italia per il 2020 è pari a 30.850 di cui:**

**A) 12.850 ingressi/conversioni per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo per cittadini non comunitari, così suddivisi:**

**1) 6.000** ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico alberghiero, di cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

- **4.500** lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia - Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
- **1.500** lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2020 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;

**2) 100** ingressi riservati a cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

**3) 100** ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo riservati a lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;

**4) 500** ingressi in Italia per motivi di lavoro autonomo, di cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:

- imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

**5) 6.150** sono le quote riservate a coloro che intendono convertire in lavoro subordinato/autonomo il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo, così ripartite:

- **4.060** riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- **1.500** riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- **200** riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall'Italia ma da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- **370** riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in

permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

- **20** riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

**B) 18.000 ingressi lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, rivolti a lavoratori subordinati stagionali non comunitari appartenenti ai seguenti Paesi:** Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

**Dei 18.000 ingressi,**

- una quota di **1.000 unità** per lavoro subordinato stagionale è riservata ai lavoratori non comunitari, **cittadini dei Paesi indicati sopra**, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
- una quota di **6.000 unità** per lavoro subordinato stagionale, per il solo settore agricolo – a titolo di sperimentazione ed al fine di prevenire forme d'intermediazione illecita - riservata ai lavoratori non comunitari **dei Paesi indicati sopra** le cui istanze di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: - Cia - Coldiretti - Confagricoltura - Copagri - Alleanza delle cooperative (che comprende Lega cooperative e Confcooperative).